



Pubblicazione ufficiale del Regno dei Paesi Bassi dal 1814.

Decreto del ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti del 17 aprile 2014, n. WJZ / 52639951, che designa le specie animali che possono essere detenute (decreto sull'elenco degli animali domestici e degli animali detenuti per fini hobbyistici)

Il ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità alimentare,
visti l'articolo 2.2, paragrafo 1, e l'articolo 10.1, paragrafo 1, della legge
sugli animali [Wet dieren], decreta quanto segue:

Articolo 1 Denominazione degli animali

Le specie animali di cui all'articolo 2.2, paragrafo 1, della legge sugli animali sono designate:

Specie (inglese)	Specie (latino)
Ghiro africano	Graphiurus murinus
Gerbill nano	Gerbillus nanus
Alpaca	Vicugna pacos
Gerbill pallido	Gerbillus perpallidus
Ratto	Rattus norvegicus
Puzzola	Mustela putorius
Porcellino d'India	Cavia porcellus
Criceto cinese a strisce	Cricetulus barabensis/griseus/pseudogriseus
Capriolo d'acqua cinese	Hydropotes inermis
Gerbillus amoenus	Gerbillus amoenus
Asino	Equus asinus
Furetto	Mustela putorius furo
Capra domestica	Capra aegagrus hircus
Criceto dorato	Mesocricetus auratus
Gerbill egiziano maggiore	Gerbillus pyramidum
Taterillo di Harrington	Taterillus harringtoni
Cane	Canis lupus familiaris
Gatto domestico	Felis silvestris catus
Topo comune	Mus musculus
Cammello	Camelus bactrianus
Coniglio domestico	Oryctolagus cuniculus domesticus
Lama	Lama glama
Gerbill della Mongolia	Meriones unguiculatus
Gerbill algerino	Gerbillus garamantis
Cavallo	Equus caballus
Bovino	Bos taurus
Pecora	Ovis aries
Suino domestico	Sus scrofa domesticus
Bufalo d'acqua selvatico	Bubalus arnee bubalis
Quercino	Eliomys melanurus

Articolo 2 Esenzioni generali per la detenzione di animali di specie non designate

I seguenti detentori sono esentati dal divieto di cui all'articolo 2.2, paragrafo 1, della legge sugli animali:

- una persona che detiene daini europei (*Dama dama*) e cervi dell'Europa centrale (*Cervus elaphus*);
- veterinari nell'esercizio del loro studio ai fini dell'esecuzione di un atto veterinario;
- operatori di uno zoo con licenza di cui all'articolo 4.2, paragrafo 1, del decreto sui



detentori di animali [Besluit houders van dieren]:

- d. rifugi qualora, sulla base di un'autorizzazione ambientale per attività con flora e fauna di cui all'articolo 5.1, paragrafo 2, preambolo e lettera g), della legge sull'ambiente e la pianificazione [Omgevingswet], in combinato disposto con gli articoli 11.46, 11.47 e 11.54 del decreto sulle attività ambientali [Besluit activiteiten Leefomgeving], o una disposizione su misura di cui all'articolo 11.31, in combinato disposto con gli articoli 11.93, 11.96 e 11.101 del decreto sulle attività ambientali, è consentito detenere animali delle specie di cui a tali articoli e in conformità all'allegato della regola dei criteri sulla qualità e il ricovero di specie animali [Beleidsregel kwaliteit en opvang diersoorten];
- e. strutture che detengono animali per conto del ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti e che sono conformi all'allegato della regola dei criteri sulla qualità e il ricovero delle specie animali;
- f. istituzioni con licenza di cui agli articoli 2 e 11 della legge sulla sperimentazione animale [Wet op de dierproeven];
- g. una persona che detiene animali ai fini del trasporto di tali animali da e verso un porto o un aeroporto olandese, per una durata massima di 4 giorni lavorativi o per il tempo necessario al rilascio di un certificato ufficiale a norma dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95);
- h. una persona che cattura e detiene intenzionalmente animali in una situazione di emergenza per il trasporto di tali animali.

Articolo 3 Legge transitoria per la detenzione di animali di specie non designate

1. Una persona che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, detiene animali di una specie non designata all'articolo 1 è esonerata dal divieto di cui all'articolo 2.2, paragrafo 1, della legge sugli animali relativa agli animali detenuti in quel momento, e se un animale è in stato di gravidanza in quel momento, per detenere la progenie di tale animale.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli animali per i quali il detentore ha adottato una misura per impedirne la riproduzione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alla persona che è subentrata nel detenere un animale di cui al paragrafo 1.
4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 o 3 non si applica agli animali per i quali il detentore non può dimostrare la conformità ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 Esenzione generale per la detenzione di animali di specie non designate come gli animali da allevamento e per la detenzione di animali da esposizione

1. Anche i detentori di cui all'articolo 2, lettera a), sono esentati dall'articolo 2.3, paragrafo 1, della legge sugli animali e dall'articolo 4.2, paragrafo 1, del decreto sui detentori di animali.
2. Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, stanno allevando dromedari (*Camelus dromedarius*) ai fini della produzione di prodotti derivati da tali animali è esentata dal divieto di cui all'articolo 2.2, paragrafo 1, e dal divieto di cui all'articolo 2.3, paragrafo 1, della legge sugli animali.

Articolo 5 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1º luglio 2024.



Articolo 6 Titolo ufficiale

Il titolo ufficiale del presente decreto è: Decreto sugli elenchi di animali domestici e di animali allevati per scopi hobbistici.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta del governo [Staatscourant] unitamente alla sua relazione illustrativa.

L'Aia, 17 aprile 2024

*Il ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità alimentare,
P. Adema*

Obiezioni

Non sei d'accordo con questa decisione? L'interessato può presentare opposizione entro sei settimane dalla data del presente decreto.

Vai alla pagina www.rvo.nl/bezwaar per inviare la tua obiezione per via elettronica. Seleziona eBezwaar.

Preferiresti presentare la tua obiezione per posta tradizionale? Invia la tua obiezione a Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Legal Affairs Department, PO Box 40219, 8004 DE Zwolle. Nell'obiezione, menziona [il riferimento] [l'attributo, il riferimento] e la data della decisione a cui ti opponi.

Troverai ulteriori informazioni importanti su come presentare un'obiezione per via elettronica e per posta alla pagina mijn.rvo.nl/bezwaar.

Altre informazioni

Se hai domande riguardanti la tua obiezione, visita il sito web: my.rvo.nl. o chiama il numero: 088 042 42 42 (tariffa locale).



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Introduzione

Il presente decreto prevede l'istituzione di quello che è noto come l'elenco di animali domestici e di animali allevati per scopi hobbistici, noto anche come "elenco positivo". Solo gli animali delle specie incluse in questo elenco possono essere tenuti nei Paesi Bassi. L'istituzione di tale elenco è stata annunciata dal precedente ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti con lettera del 6 luglio 2022 alla Camera dei rappresentanti (documenti parlamentari II 2021/22, 28286, n. 1260). Inoltre, il presente decreto prevede alcune eccezioni generali al divieto di detenere animali di specie non incluse nell'elenco degli animali da compagnia e degli animali allevati per scopi hobbistici, sotto forma di esenzioni.

2. Contesto generale

L'articolo 2.2, paragrafo 1, della legge sugli animali vieta la detenzione di animali di specie o categorie che non sono state designate dal ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti. Le specie animali e le categorie di animali designate insieme formano l'elenco degli animali domestici e degli animali allevati per scopi hobbistici. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che i criteri in base ai quali il ministro designa le specie o le categorie animali siano stabiliti con un decreto amministrativo generale. Tali criteri sono stabiliti all'articolo 1.4, paragrafo 1, del decreto sui detentori di animali. L'articolo 1.4, paragrafo 2, del decreto sui detentori di animali prevede inoltre che il divieto di detenere animali di specie non designate sia limitato ai mammiferi.

Poiché la legge vieta la detenzione di animali di determinate specie (non elencate), vi è una restrizione al commercio di animali di tali specie. L'istituzione di un elenco di specie animali autorizzate è pertanto considerata una restrizione alla libera circolazione delle merci. La libera circolazione delle merci è uno dei principi fondamentali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 28). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali costituisce un obiettivo legittimo per limitare la libera circolazione delle merci.¹ Affinché tale restrizione sia lecita, è necessario che sia proporzionata. La proporzionalità richiede, tra l'altro, che la selezione delle specie animali da includere nell'elenco e nelle sue modifiche sia basata su criteri obiettivi e non discriminatori.

3. Designazione di specie animali

È stato istituito un quadro di valutazione per la selezione delle specie che possono essere incluse nell'elenco. Tale quadro è stato elaborato dal comitato consultivo scientifico sull'elenco positivo [Wetenschappelijke Adviescommissie positieflijst], composto da scienziati indipendenti. Il quadro di valutazione è stato inviato alla Camera dei rappresentanti dall'allora ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti nel 2020 (documenti parlamentari II 2019/2020, 28286, n. 1085).

Il quadro di valutazione si basa su fattori di rischio per il benessere degli animali e sui pericoli per gli esseri umani. I fattori di rischio sono raggruppati nelle seguenti categorie: lesioni umane, salute umana (zoonosi), assunzione di cibo dell'animale, uso dello spazio/sicurezza dell'animale, termoregolazione dell'animale e comportamento sociale dell'animale. Nella valutazione delle specie animali sono state utilizzate fonti scientifiche. Ciò significa che l'elenco ha una solida base scientifica. Il punto di partenza è costituito dalle caratteristiche e dalle esigenze dell'animale e non dalla capacità di gestirlo della persona che lo detiene.

Per la valutazione delle specie di mammiferi, è stato istituito il comitato di esperti sull'elenco degli animali domestici e a scopi hobbistici [Adviescollege huis- en hobbydierenlijst]. Tale comitato di esperti è composto da scienziati indipendenti. Il comitato ha valutato più di 300 specie di mammiferi utilizzando il quadro di valutazione. In tal modo, ha suddiviso le specie animali valutate in sei classi di rischio, da A a F. La classificazione in classi di rischio riflette la complessità dell'allevamento e costituisce la base scientifica per stabilire se inserire o meno

¹ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW e Andibel VZW contro Belgische Staat.



specie animali nell'elenco degli animali domestici e animali per scopi hobbistici. Più alta è la classe di rischio (F è la più alta, A la più bassa), maggiore è la complessità della zootecnica in termini di fattori di rischio di cui il detentore deve tener conto.

Il comitato ha raccomandato² di includere nell'elenco gli animali delle classi di rischio A, B e C. "Classe di rischio C" significa che il detentore deve tenere conto di due delle cinque classi di rischio. "Classe di rischio C" significa che il detentore deve tenere conto di due delle cinque classi di rischio. Il comitato ritiene che ciò sia accettabile. Inoltre, il comitato ha raccomandato di inserire nell'elenco le specie animali addomesticate, in parte perché le persone hanno più esperienza nel tenerli, sono più numerose le strutture per la loro detenzione e gli animali sono stati geneticamente modificati in modo da essere adatti a vivere insieme agli esseri umani. Quanto sopra si applica a 29 specie animali.

Per alcune specie di mammiferi è stata individuata una quantità insufficiente di informazioni scientifiche, che non consente di giungere una valutazione. Tali specie rientrano almeno nella classe di rischio D e pertanto non sono ammissibili per l'inclusione nell'elenco. L'unica eccezione è il quercino. Questa specie rientra almeno nella classe di rischio C. Poiché non è stato scientificamente accertato che questa specie rientri nelle classi di rischio più elevate da D a F, è inclusa anch'essa nell'elenco. Se in futuro saranno disponibili informazioni scientifiche sufficienti, la specie potrà essere valutata interamente. Ciò vale anche per tutte le specie animali; le nuove conoscenze scientifiche rendono l'elenco un documento dinamico.

Sulla base di questo parere, è stato deciso di inserire nell'elenco degli animali domestici e per scopi hobbistici le 29 specie proposte dal comitato di esperti e il quercino. L'articolo 1 del presente decreto prevede la designazione delle specie.

4. Eccezioni

Dal momento in cui l'elenco entra in vigore, è vietato detenere specie di mammiferi che non figurano nell'elenco.

Tuttavia vi sono casi in cui è necessario, per la natura della materia, detenere temporaneamente o in altro modo animali di specie diverse da quelle autorizzate. In questi casi è prevista un'esenzione dal divieto (articolo 2).

È prevista un'esenzione per l'allevamento dei daini europei (*Dama dama*) e dei cervi (*Cervus elaphus*) (lettera a). I parchi di cervi allevano principalmente queste specie di cervi. L'allevamento di cervi in questi appositi parchi dei Paesi Bassi ha una lunga tradizione. Per via del valore sociale dei parchi di cervi, in combinazione con l'allevamento di cervi su larga scala, è prevista un'esenzione per l'allevamento di questi animali.

Vi è inoltre un'esenzione per gli studi veterinari (lettera b), i giardini zoologici (lettera c), i rifugi per la fauna selvatica con permesso ambientale o disposizioni su misura per le attività relative alla flora e alla fauna ai sensi della legge sull'ambiente e la pianificazione e del decreto sulle attività ambientali, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato delle regole dei criteri sulla qualità e sui ricoveri delle specie animali (lettera d) e le strutture che detengono gli animali per conto del ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti e che sono conformi all'allegato alle regole dei criteri sulla qualità e sui ricoveri delle specie animali (lettera e).

È opportuno rilevare che per i ricoveri per animali di specie non selvatiche che potrebbero ancora essere allevati fino all'entrata in vigore del presente decreto, ma non più dopo successivamente, è possibile richiedere un'esenzione ai sensi della legge sugli animali dal divieto di allevamento di animali di specie di mammiferi che non figurano nell'elenco. In questo modo, possono ospitare animali che sono stati confiscati, ad esempio, e che non sono disciplinati dalla legge transitoria.

Tale esenzione è soggetta alle condizioni di cui all'allegato delle regole dei criteri sulla qualità e il ricovero delle specie animali.

È prevista un'esenzione anche per i centri di animali da laboratorio e gli allevatori che lavorano per loro, che sono titolari di una licenza di stabilimento di cui agli articoli 2 e 11 bis della legge sulla sperimentazione animale (lettera f) e per gli operatori commerciali e i trasportatori di animali di specie che non possono essere allevate nei Paesi Bassi (lettera g). Possono trasportare

² Adviescollege huis- en hobbydierenlijst, "Zoogdieren beoordeeld: Het biologisch fundament voor de Huis- en Hobbydierenlijst zoogdieren", allegato ai documenti parlamentari II 2021/22, 28286, n. 1260.



tali animali da e verso un porto o un aeroporto olandese. A tal fine, possono anche tenere gli animali nei Paesi Bassi per un massimo di quattro giorni lavorativi o per il tempo necessario al rilascio di un certificato ufficiale a norma dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2017/625, al fine, ad esempio, di riunire o dividere gruppi diversi con origini o destinazioni diverse. La mancata autorizzazione sarebbe considerata un ostacolo non autorizzato agli scambi commerciali o una misura dall'effetto equivalente. Questi casi sono stati inoltre esentati dal precedente elenco positivo (allegato 2, tabella A, punti da c a g del regolamento sui detentori e allevatori di animali, vecchio). Tali esenzioni sono state confermate senza alcun cambiamento sostanziale.

È inoltre prevista un'esenzione per le persone che trasportano animali in una situazione di emergenza. Può essere incluso, ad esempio, il trasporto di un animale ferito a un rifugio (punto h).

Inoltre, un'esenzione prevede diritti transitori per le persone che, al momento dell'entrata in vigore dell'elenco, hanno un animale di una specie che non figura nell'elenco (articolo 3). Queste persone possono tenere quell'animale fino al suo decesso. Ciò vale anche per gli animali giovani con una gravidanza in corso al momento dell'entrata in vigore dell'elenco. Anche se questi animali vengono ceduti a un'altra persona, questa è comunque autorizzata a tenerli fino alla loro morte. Tuttavia il detentore, e gli eventuali successori, deve poter affermare di aver detenuto gli animali prima dell'entrata in vigore dell'elenco o che questi ultimi sono i cuccioli la cui genitrice era incinta in quel momento. Esempi di documenti giustificativi sono un chip, una prova di acquisto, una vecchia fattura del veterinario o un passaporto per animali. Esempi di documenti giustificativi che non sono sufficienti sono una testimonianza di familiari, amici o vicini di casa, o una foto senza una data.

Inoltre la condizione per l'esenzione esige che gli animali interessati non si riproducano. Per "riproduzione" si intende l'intero processo di cura della prole, compresa la gravidanza. Spetta a chi li detiene capire quali misure sono le più appropriate. Le considerazioni includono, ad esempio, la contraccuzione, la separazione tra animali maschi e femmine, la sterilizzazione e la castrazione (chimiche o meno).

L'istituzione dell'elenco di animali domestici e animali allevati per scopi hobbistici riguarda anche il cosiddetto elenco degli animali da allevamento. L'articolo 2.3, paragrafo 1, della legge sugli animali vieta l'allevamento di animali la cui specie non è stata designata ai fini di allevamento tramite ordinanza amministrativa generale. L'articolo 2.1 del decreto sui detentori di animali, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale decreto, designa le specie animali interessate. Per i mammiferi, l'elenco degli animali da allevamento è considerato un sottoinsieme dell'elenco di animali domestici e animali allevati per scopi hobbistici. Se una specie non è inclusa nell'elenco degli animali domestici e degli animali allevati per scopi hobbistici, gli animali di tale specie non devono essere tenuti, neanche a fini di allevamento. Per le specie animali che erano precedentemente incluse nell'elenco degli animali da allevamento, ma che non sono incluse nel nuovo elenco di animali domestici e animali allevati per scopi hobbistici, ciò significa che anche gli animali di tali specie non possono più essere detenuti come animali da allevamento. In particolare, si tratta di daini europei, cervi e, sulla base di un'esenzione, dromedari.

Per le imprese in cui sono allevati daini europei e/o cervi o dromedari ai fini della produzione di prodotti di origine animale, è prevista l'esenzione dai divieti di cui all'articolo 2.3, paragrafo 1, della legge sugli animali. Per i daini e i cervi di cui sopra, ciò deriva dalla suddetta esenzione totale dal divieto di allevare animali. L'esenzione continua a consentire la detenzione di daini europei e cervi come animali da allevamento (articolo 4, paragrafo 1). Per quanto riguarda la detenzione di dromedari come animali da allevamento, ciò significa che solo l'impresa in questione esistente cui era stata precedentemente concessa un'esenzione può proseguire (articolo 4, paragrafo 2). Poiché l'esenzione per la detenzione di dromedari nell'elenco degli animali da allevamento si applica solo ai casi esistenti, l'esenzione si applica fino alla cessazione dell'attività. Se l'impresa è trasferita, l'esenzione continua ad essere applicabile in quanto si tratta della stessa attività esistente.

Al fine di evitare malintesi, per motivi di sicurezza per i detentori di daini europei e cervi, l'articolo 4, paragrafo 1, prevede anche un'esenzione dal divieto di allevare tali animali in uno zoo senza licenza. In particolare, i parchi di cervi, dove gli animali camminano all'aperto e sono visibili a tutti e come se fossero in mostra, potrebbero essere classificati come zoo (articolo 4.2, paragrafo 1, del decreto sui detentori degli animali). Tuttavia non è necessario che i detentori di tali animali abbiano una licenza per zoo.



5. Oneri normativi, attuazione e applicazione

Il presente decreto incide sull'onere normativo che grava sui cittadini. Un'esenzione prevede diritti transitori per le persone che, al momento dell'entrata in vigore dell'elenco, hanno un animale di una specie che non figura nell'elenco (articolo 3). Tuttavia il detentore, e gli eventuali successori, deve poter affermare di aver detenuto gli animali prima dell'entrata in vigore dell'elenco o che questi ultimi sono i cuccioli la cui genitrice era incinta in quel momento. Il rispetto del presente onere della prova non dovrebbe comportare alcun costo per i detentori, in quanto questi sono liberi di scegliere i mezzi con cui lo dimostrano e di utilizzare i dati già a loro disposizione. Tuttavia possono esservi costi associati all'impedimento della riproduzione degli animali interessati. Questi includono la contraccezione, la separazione tra animali maschi e femmine, la sterilizzazione e la castrazione (chimiche o meno). I costi di queste misure variano notevolmente e a seconda delle specie animali. Ad esempio, la castrazione di un piccolo roditore può costare circa 100 EUR e la sterilizzazione di un animale più grande costa tra i 300 EUR e i 650 EUR. L'Advisory Board on Regulatory Burden (ATR) ha deciso di non emettere un parere formale sull'elenco di animali domestici e animali allevati per scopi hobbistica. L'impatto sugli oneri normativi non è sostanziale.

L'Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA), l'Agenzia olandese per le imprese (RVO), l'Ispettorato nazionale per il benessere degli animali (LID), la polizia e la procura (OM) sono stati invitati a verificare la fattibilità e l'applicabilità delle modifiche. I risultati del riesame hanno incluso le esenzioni dal divieto di detenere animali di specie non designate nel presente decreto. A seguito delle osservazioni formulate nel riesame, è stata aggiunta un'esenzione per il trasporto di animali malati o feriti. Anche l'esenzione per i rifugi è stata adattata, in modo che i rifugi che accolgono animali che sono attualmente autorizzati a essere tenuti ma che non rientrano nell'elenco degli animali domestici e degli animali a scopi hobbistica possano beneficiare di un'esenzione per poter continuare ad accogliere tali animali, anche se gli animali non sono contemplati nella legge transitoria.

6. Notifica

L'istituzione dell'elenco degli animali da compagnia e degli animali allevati per scopi hobbistica, unitamente al divieto giuridico di detenere animali di specie non incluse in tale elenco, limita la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea. Per questo motivo, una progetto del presente decreto è stata notificata alla Commissione europea come regola tecnica al fine di conformarsi alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241).

Secondo i Paesi Bassi, la restrizione in questione è giustificata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea citata. Ciò è dovuto al fatto che la restrizione è imposta per tutelare la salute umana e animale e la vita umana e perché è proporzionata all'obiettivo perseguito. A tale riguardo, occorre rilevare che la selezione delle specie animali da includere nell'elenco si basa su criteri obiettivi e non discriminatori, che un'esenzione dal divieto è concessa ai fini del trasporto degli animali all'estero [articolo 2, lettera g)], e che un'esenzione transitoria è concessa per i casi esistenti (articoli 3 e 4).

La procedura di notifica è stata completata senza osservazioni da parte della Commissione europea o di altri Stati membri.

7. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1º luglio 2024.

*Il ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità alimentare,
P. Adema*